



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LINA RUBINO	Presidente
FRANCESCO MARIA CIRILLO	Consigliere
MARCO DELL'UTRI	Consigliere
ANNA MOSCARINI	Relatore
PAOLO SPAZIANI	Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Ud.03/02/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19691/2023 R.G. proposto da:

[REDACTED] SNC, in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo
in ROMA [REDACTED]

-ricorrente-

contro

-intimati-

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 9841/2023
depositata il 20/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2025 dalla
Consigliera ANNA MOSCARINI.



Rilevato che:

██████████ snc, cessionaria di un credito di riparazione di una autovettura, convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Roma, la ██████████ SpA e la signora ██████████ chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni nella misura di € 1.099,90, di cui € 301,50 per il saldo dei danni materiali riportati dalla vettura, come da fattura di riparazione agli atti, € 268,40 per il rimborso del costo di noleggio di un veicolo sostitutivo ed € 530,00 per il rimborso delle spese di assistenza tecnica stragiudiziale sostenute, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali. Si costituì la ██████████ quale mandataria di ██████████ SpA, contestando la domanda e facendo riferimento ad una somma già versata in via stragiudiziale. Il Giudice di Pace adito accolse la domanda ritenendo soddisfattivo quanto già liquidato dalla compagnia in fase stragiudiziale.

Avverso la sentenza la ██████████ s.n.c. propose appello e, istituito il contraddittorio tra le parti, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9841 del 20/6/2023, ha dichiarato l'appello inammissibile alla luce del combinato disposto degli artt. 113, co. 2 e 339, 3 comma c.p.c. per essere stata la sentenza impugnata pronunciata in via equitativa, non ricorrendo alcuno dei casi derogatori della generale inappellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità.

Avverso la sentenza, notificata in data 27 giugno 2023, ██████████ snc propone tempestivo ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Nessuno resiste al ricorso.

Considerato che:

con l'unico motivo-violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 14, 113, secondo comma e 339, terzo comma c.p.c. (in riferimento all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.)- la ricorrente lamenta che il giudice dell'appello abbia ritenuto la pronuncia impugnata pronunciata secondo equità e di conseguenza non appellabile. Il valore della domanda, infatti, non era determinato perché l'attrice aveva chiesto la somma di € 1.099,00 o quella diversa, minore o maggiore, ritenuta di giustizia. Dunque, ai fini della determinazione del valore, la domanda era da ritenersi pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito, con la conseguente appellabilità della sentenza.

Il motivo è fondato.

In base al consolidato indirizzo di questa Corte, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 cod. proc. civ (Cass., n. 9432 dell'11/6/2012, Cass., n. 11739 del 5/6/2015, Cass., n. 22759 del 4/10/2013; Cass., 6-3, n. 3290 del 12/2/2018). Nel caso di specie



vi era proprio quella indeterminatezza della domanda che avrebbe dovuto portare il giudice a scrutinare l'appello.

Conclusivamente il ricorso va accolto, la sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 3 febbraio 2025

Il Presidente

Lina Rubino

